

DETERMINA n. 995 /DGRUFS

17/09/2020 14.19-20200012645

11 settembre 2020

Oggetto: Ripresa, in presenza, delle attività lavorative

II Direttore generale RUFS

Visti

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020, recante ««Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» che, all'art. 263 comma 1, recita "Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività' di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività' produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando <u>il lavoro agile,</u> con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto";

la circolare n. 3/2020 del 24 luglio 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: "indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni";

Il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", che ha prorogato, fino al 15 ottobre 2020, la disposizione dell'art. 90, comma 1, secondo periodo, del decreto legge n. 34/2020 che prevede il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

le note, prot. n. 11522 e n. 11977, rispettivamente del 25 agosto e del 3 settembre 2020, del Dirigente Datore di lavoro che dettano ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Considerato che

alla data del 15 settembre, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del D.L. 18/2020, convertito in legge 27/2020, ha cessato i suoi effetti, così come stabilito dal citato art. 263 del DL n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020;

le misure semplificate, di cui all'art. 87, comma 1, lettera b), si applicano al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità;

che l'obiettivo che si intende perseguire è quello della ripresa graduale delle attività lavorative, in presenza, di tutto il personale ovviamente garantendo tutti i requisiti di sicurezza sanitaria e sul presupposto che la curva di contagio del COVID-19 continui il suo trend decrescente;

si dispone che, tempestivamente, ciascun dirigente, informandone la scrivente:

- provveda per il rientro in sede dei dipendenti la cui attività non sia compatibile con lo svolgimento in modalità agile;
- preveda, anche per le attività che possono essere svolte in modalità agile, la presenza, in sede, del 50%, dei dipendenti, anche a rotazione, assicurando il necessario distanziamento fisico ed il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi;
- garantisca ai lavoratori, maggiormente esposti a rischio di contagio, il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile, fino al 15 ottobre 2020, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa;
- attui le disposizioni adottate dal Datore di lavoro garantendo la puntuale informativa al personale.

I dirigenti procederanno a verifiche periodiche, in ordine alle percentuali di presenza, in sede e di prestazione lavorativa resa in modalità agile, al fine di garantire l'osservanza di quanto previsto dal citato art. 263, comma 1 e valutare la necessità di eventuali revisioni delle misure organizzative e gestionali adottate.

Il presente atto è trasmesso ai dirigenti del Consiglio regionale, ai responsabili e ai coordinatori amministrativi, alla RSU, al responsabile della pubblicazione.

Il dirigente delegato UD personale Maria Grazia Giovenco

Firmato digitalmente da:Mariagrazia Giovenco Data:17/09/2020 13:01:45 Il Direttore generale RUFS ad interim Santa Brancati

Firmato digitalmente da:Santa Brancati Limite d'uso:Explicit l'ext: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 12 1/2019